

Il Presidente

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7.X.2020 con la quale è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 gennaio 2021;

Visto il DL 28.X.2020 nr 137 che, all'art 27, stabilisce che *“fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano...altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale o Regionale....I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili... Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'Ufficio giudiziario”*;

ritenuto che, in ragione della dichiarata permanente emergenza nazionale da Covid-19, sussistono attualmente situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario che si svolge davanti a questa Commissione Tributaria;

ritenuto che le attuali dotazioni informatiche della giustizia tributaria consentono lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, così come si è potuto appurare nell'udienza pubblica per l'appunto con collegamento da remoto del 9 novembre scorso, svoltasi presso questa Commissione Tributaria senza incidenti tecnici di sorta e con l'apprezzamento pieno ed incondizionato delle parti liberamente intervenute;

ritenuto, a proposito del contraddittorio nell'udienza da remoto, che lo stesso non è per nulla dissimile da quello in presenza e passa anche attraverso la *libera volontà* delle parti processuali che vi intervengono, di cui si dà atto nel verbale di udienza;

ritenuto che non osta al ricorso da subito al collegamento da remoto il comma 4 dell'art 27 del DL 2020/137 che così recita: *“Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate dalla L 2018/136”*. Tale comma, infatti, fa **espressamente salvo** *“quanto previsto nel primo comma”*, che prevede per l'appunto, in ragione di situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, la possibilità che, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria, venga disposto lo svolgimento delle udienze pubbliche con collegamento da remoto, in difetto della cui interpretazione favorevole a tale modalità di udienza verrebbe meno la ragione stessa della succitata urgente disposizione normativa;

ritenuto, sotto questo profilo, che, essendo pacifico che possa essere disposto da subito il collegamento da remoto fra i giudici partecipanti alle camere di consiglio, sarebbe vieppiù incomprensibile che non lo si potesse fare per le udienze pubbliche, per loro natura per l'appunto pubblica non suscettibili del pericolo di essere insidiate da intromissioni esterne che ne rivelino elementi di segretezza;

ritenuto, pertanto, che il rinvio alla L.2018/136 contenuto nel comma 4 del DL 2020/137, ad una lettura sistematica, deve essere interpretato nel senso che esso faccia riferimento alle udienze da remoto che si terranno oltre il 31 gennaio 2021, termine finale dello stato di emergenza sul territorio italiano

PQM

Allo stato e fino al termine dell'emergenza da Covid-19:

- è autorizzato presso questa Commissione Tributaria lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto con le dotazioni informatiche di cui si è attualmente in possesso. La segreteria comunica alle parti almeno tre giorni prima della trattazione della causa l'avviso dell'ora e della modalità di collegamento. Nel verbale di udienza si dà atto delle modalità con cui viene accertata l'identità dei soggetti partecipanti e la loro libera volontà di partecipare all'udienza stessa, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e i provvedimenti adottati in esito al collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede della Commissione Tributaria.
- è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio sia relativamente alle udienze pubbliche che a quelle camerali con collegamento da remoto, con l'utilizzo di tecnologie adeguate (piattaforma di videoconferenze o altri strumenti di comunicazione) da parte dei giudici e del Presidente del collegio, il quale ultimo ne attesta il regolare funzionamento.

Trento, 11 novembre 2020

Il Presidente

Dott. Corrado Pascucci

(firmato digitalmente)